

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| Anno: 2012 | Numero: 48228 | Sezione: IV |
|------------|---------------|-------------|

### Soggetto imputato

|                           |  |          |           |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato | C.S.E.   | Dirigente |
| Responsabile dei lavori   | Committente  | Preposto | R.S.P.P.  |
| Lavoratore                | Altro:   |          |           |

### Esito

|   |                |                 |                                   |  |
|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Assoluzione   |                |                 |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condanna:   | pena detentiva | pena pecuniaria | pena sia detentiva che pecuniaria | <input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata |
| <b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no  |                |                 |                                   |  |
| <b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si  |                |                 |                                   |  |
| <b>Altro:</b> sospensione della pena subordinata al pagamento di una provvisoria  |                |                 |                                   |  |
| <b>Quantum:</b> non specificato   |                |                 |                                   |  |
| <b>Gradi precedenti</b>   |                |                 |                                   |  |
| 1° Grado: Sentenza Tribunale di Milano del 3 giugno 2010, condanna alle pene repute di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisoria nella misura indicata in dispositivo, al pagamento della quale nel termine di sei mesi viene subordinata la sospensione condizionale concessa. |                |                 |                                   |  |
| 2° Grado: Sentenza Corte di Appello di Milano del 12 ottobre 2011 conferma la statuizione del primo grado   |                |                 |                                   |  |
| <b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no  |                |                 |                                   |  |
| <b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no   |                |                 |                                   |  |

### Classificazione dell'evento

|  |   |                            |                |  |
|--|---|----------------------------|----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia  | Non riguarda un infortunio |                |  |
| <b>Tipo di evento:</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale |                            | Mancata tutela |  |
| <b>Tipo di infortunio:</b>                     | <input checked="" type="checkbox"/> lesioni         |                            | morte          |  |

### Fattispecie

Al fine di riparare una breccia del muro esterno di un edificio, posta a circa sette metri dal suolo, era montato sopra una scala precaria in alluminio del tipo estensibile, la cui estremità superiore era stata appoggiata alla parete. A ciò intento precipitava al suolo a causa dell'instabilità del terreno ghiaioso sul quale la scala poggiava i piedi inferiori ed a causa del tipo d'intervento praticato, che richiedendo l'uso di entrambe le mani, aveva posto il lavoratore in una condizione di forte instabilità.

### Soggetto leso

|   |           |           |              |        |
|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Altro: |
| Ulteriori soggetti lesi: no                 |           |           |              |        |

### Tipologia del luogo di avvenimento

|  |   |         |        |
|--|---|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | Fabbrica                                    | Ufficio | Altro: |
| Pubblico                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Privato |         |        |

### Principio di diritto

Il nesso di causalità tra omissione colposa, evento lesivo e conseguenti lesioni non è spezzato da alcun elemento esterno o comportamento imprevedibile del lavoratore o di terzi; l'infortunio, nella fattispecie, è occorso durante una fase ordinaria di lavoro. Anche se può assumersi come possibile che allo stesso possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell'assunto trattasi, invece, di una lesione fisica occorsa nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile. Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. 4, 10

novembre 2009, n. 7267; Sez. 4, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. 4, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. 4, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. 4, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. 4, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. 4, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

|   |   |
|---|---|
| Rigetto del ricorso   | X Ricorso inammissibile   |
| Annullamento:   | <i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| <b>Dispositivo:</b> dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della cassa delle ammende |   |

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**